

REGOLAMENTO (CEE) N. 3483/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1990

recante misure transitorie relative all'applicazione del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 473/86, l'importo compensativo adesione è corretto della differenza tra l'aiuto al consumo applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e l'aiuto applicabile nel nuovo Stato membro;

considerando che l'entrata in vigore dell'aiuto al consumo in Spagna e in Portogallo provocherà un cambiamento significativo nel calcolo degli importi compensativi adesione; che può verificarsi che imprese che non hanno beneficiato dell'aiuto al consumo siano soggette all'applicazione di un importo compensativo adesione negativo all'atto dell'esportazione; che si ravvisa pertanto il rischio di distorsioni di concorrenza;

considerando che, per evitare tali distorsioni, occorre disporre che, limitatamente ad un certo periodo, l'olio d'oliva che avrebbe dovuto beneficiare dell'aiuto al consumo, ma che non ne ha beneficiato in quanto è stato condizionato senza numero di identificazione, possa fruire degli importi compensativi adesione che sarebbero stati applicabili prima della data di entrata in vigore dell'aiuto al consumo in Spagna e in Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi compensativi adesione applicabili alle esportazioni dalla Spagna o dal Portogallo, verso i paesi

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1990.

terzi o verso la Comunità dei Dieci, nei due mesi successivi alla data di entrata in vigore dell'aiuto al consumo in Spagna e in Portogallo per l'olio d'oliva di cui ai codici NC 1509 10 90, 1509 90 00 e 1510 00 90, condizionato conformemente ai requisiti stabiliti per la corresponsione dell'aiuto al consumo e per il quale si comprovi che non ha beneficiato dell'aiuto stesso, sono quelli indicati nell'allegato.

2. La prova di cui al paragrafo 1 consiste in un attestato rilasciato dall'ufficio doganale del valico di frontiera, che certifica l'inesistenza del numero d'identificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio⁽²⁾, sugli imballaggi immediati in cui è contenuto l'olio d'oliva.*Articolo 2*

1. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie, in particolare in materia di controllo, per l'applicazione del presente regolamento.

2. Qualora in sede di controllo si constati che sono state presentate prove false, deliberatamente o per negligenza, l'operatore è tenuto a restituire l'importo indebitamente percepito, previa applicazione di un interesse calcolato in base al tasso interbancario in vigore nel mese del versamento dell'aiuto al richiedente, maggiorato di due punti, per tutto il periodo intercorrente tra il momento del pagamento dell'aiuto e la sua restituzione. Inoltre, l'operatore è escluso per dodici mesi dal beneficio dell'aiuto al consumo.

3. Gli importi di cui al paragrafo 2 vengono versati agli organismi pagatori e da essi dedotti dalle spese finanziate dal FEOG, sezione garanzia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.⁽²⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.